

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 15 dicembre 2022, n. 21

“Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)”

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2018)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizione coordinate in materia di cultura) è sostituita dalla seguente:

“d) la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero;”.

Art. 2.

(Modifiche del Titolo II della legge regionale 11/2018)

1. Al Titolo II della legge regionale 11/2018 dopo le parole “di spettacolo” sono aggiunte, infine, le seguenti: “, patrimonio linguistico e dialettale”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2018)

1. All'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 11/2018, le parole “e linguistico piemontese” sono sostituite dalle seguenti: “, linguistico e dialettale del Piemonte”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 11/2018)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 11/2018 è abrogata.

Art. 5.

(Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale 11/2018)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 11/2018 è aggiunto il seguente Capo: “Capo IV bis. Patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte”.

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 11/2018)

1. L'articolo 38 della legge regionale 11/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 38. (Definizione e valorizzazione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è un patrimonio culturale immateriale che costituisce elemento qualificante dell'identità piemontese.

2. Il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte è costituito dall'insieme delle lingue e dei dialetti storicamente parlati nella Regione, ossia:

- a) le lingue parlate dalle minoranze linguistiche storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica (Walser), di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
 - b) il piemontese: insieme di dialetti gallo-italici specifici della maggior parte del territorio regionale, diffuso, in una situazione di dilalìa, anche presso le minoranze linguistiche di cui alla lettera a);
 - c) il lombardo: insieme di dialetti gallo-italici specifici delle aree orientali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte di cui all'articolo 38 ter;
 - d) il ligure: insieme di dialetti italo-romanzi specifici delle aree meridionali della Regione come individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38 ter.
3. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte incentivandone la conoscenza e l'uso. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto, nonché di quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, firmata dall'Italia il 27 giugno 2000 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995)”.

Art. 7.

(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 11/2018)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 11/2018 è inserito il seguente:

"Art. 38 bis. (Ambiti di intervento)

1. Ai fini della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative e amministrative, realizza:

- a) interventi diretti: azioni assunte di diretta iniziativa della Regione;
- b) interventi indiretti: azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti e associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

2. Gli interventi diretti e indiretti della Regione sono individuati nell'ambito del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6 e sono indirizzati alla conoscenza, alla promozione, alla valorizzazione, all'uso e alla fruizione anche nell'ambito di più complessivi progetti di sviluppo sociale, economico e turistico delle aree interessate, con particolare riguardo:

- a) ai beni culturali di cui al Capo I del presente Titolo;
- b) agli istituti e luoghi della cultura di cui al Capo II del presente Titolo;
- c) alla promozione del libro e della lettura di cui al Capo III del presente Titolo;
- d) alle attività culturali e di spettacolo di cui al Capo IV del presente Titolo.

3. La Regione interviene, inoltre, indirettamente a sostegno di iniziative finalizzate al recupero e all'utilizzo dei toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo, in particolare mediante il sostegno allo svolgimento di ricerche su toponomastica e odonomastica locali, anche diacroniche, finalizzate alla divulgazione al pubblico innanzitutto mediante installazione di apposita cartellonistica o segnaletica turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione e sicurezza stradale, che utilizza toponimi e odonimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo.

4. La Regione sostiene, mediante gli interventi diretti e indiretti di cui al comma 1, lettere a) e b), iniziative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale, sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte in particolare attraverso:

- a) corsi per la popolazione tenuti da insegnanti che posseggono un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale, sia scritta;

b) pubblicazione di apposito materiale didattico che, ai fini di una maggiore fruibilità, tiene conto delle diverse varietà linguistiche e dialettali;

c) servizi di aiuto alla trascrizione nelle grafie standard di cui all'articolo 38 quater.

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 482/1999, la Regione promuove la stipula con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di una convenzione che consente e regola, nel rispetto dell'autonomia scolastica, lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche extracurricolari e facoltative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, tenute da personale docente che possiede un'adeguata conoscenza linguistica attiva, sia orale sia scritta, verificata sulla base di criteri definiti nella convenzione stessa. Tali attività sono svolte nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

6. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6 della legge 482/1999, la Regione promuove, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, la ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte e la pubblicazione dei relativi dati e documenti, anche in formato digitale, nonché le attività culturali e formative a sostegno delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, anche attraverso l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea.

7. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 14 della legge 482/1999, la Regione sostiene, mediante interventi indiretti di cui al comma 1, lettera b), iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, assunte dalla stampa di informazione periodica locale, come individuata dagli articoli 9 e 9 bis della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale), nonché dalle emittenti radiotelevisive e testate on line locali, come individuate dall'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica).

8. La Regione sostiene forme di collaborazione e scambi culturali con:

a) le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all'estero, al fine di mantenere vive in esse la conoscenza e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38; comma 2,

b) altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui all'articolo 38, comma 2."

Art. 8.

(Inserimento dell'articolo 38 ter nella legge regionale 11/2018)

1. Dopo l'articolo 38 bis della legge regionale 11/2018 è inserito il seguente:

"Art. 38 ter. (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.

2. La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;

b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio stesso, di cui uno espressione delle minoranze;

c) sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa, previo parere della commissione

consiliare competente, di cui una indicata dalle associazione degli enti locali piemontesi e precisamente: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), le Autonomie locali italiane -Lega delle autonomie locali (Ali) e l'Unione province italiane (Upi);

3. Possono far parte della Consulta di cui al comma 1, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università degli studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte orientale.

4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.

5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

6. I componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.”.

Art. 9.

(Inserimento dell'articolo 38 quater nella legge regionale 11/2018)

1. Dopo l'articolo 38 ter della legge regionale 11/2018 è inserito il seguente:

"Art. 38 quater. (Impiego delle grafie standard)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 38, comma 3, ovvero per favorire la fruibilità e l'uso del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte nella comunicazione contemporanea, la Regione, nel realizzare gli interventi di cui all'articolo 38 bis, favorisce iniziative che, nell'utilizzo del patrimonio nella forma scritta, impiegano esclusivamente grafie standard.

2. Per grafie standard si intendono sistemi di trascrizione armonizzati di uso consolidato e coerenti con la tradizione letteraria di ciascuna minoranza linguistica di cui all'articolo 38, comma 2, lettera a), nonché di ciascun insieme di dialetti di cui all'articolo 38, comma 2, lettere b) c) e d), impiegabili con successo anche per le varietà diatopiche.

3. Ai soli fini della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 38 ter, definisce l'elenco delle grafie standard.”.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. In via transitoria, la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui all'articolo 38, comma 4, della legge regionale 11/2018 nel testo antecedente alla sostituzione operata dall'articolo 6, resta operativa ed in carica fino alla nomina ed insediamento della nuova Consulta, di cui all'articolo 38 ter della legge regionale 11/2018, come introdotto dall'articolo 8.

2. La Consulta, di cui all'articolo 38 ter della legge regionale 11/2018, è nominata per la prima volta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le spese di parte corrente, quantificate in euro 70.000,00 per l'anno 2023 e in euro 70.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le spese in conto capitale, quantificate in euro 10.000,00 per l'anno 2023 e in euro 10.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 184

"Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)"

- Presentata da Cane, Carosso, Caucino, Cerutti, Fava, Gagliasso, Gavazza, Graglia, Lanzo, Leone, Marin, Mosca, Nicotra, Perugini, Poggio, Preioni, Riva Vercellotti, Stecco, Zambaia il 26 gennaio 2022.
- Assegnata in sede referente alla VI Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 31 gennaio 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Licenziata a maggioranza dalla VI Commissione il 23 novembre 2022.
- Approvato in Aula il 6 dicembre 2022, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 7 voti contrari, 10 non partecipanti.

NOTE PDL n. 184

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Finalità)

1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo [Statuto regionale](#), nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:

a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;

b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;

c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura;

d) la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero;

e) la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;

f) la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;

g) la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative;

h) il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;

i) il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati;

l) il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza;

m) la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali;

n) il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.

2. La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorire gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di:

a) potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;

b) concorrere al benessere individuale e collettivo;

c) contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione;

d) concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte.

3. La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.”

Nota all'articolo 2

- Il nome vigente del Titolo II della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo, patrimonio linguistico e dialettale".

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 28 della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 28. (Imprese editoriali e librerie)

1. La Regione:

a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale, linguistico e dialettale del Piemonte, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi;

b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) impresa editoriale: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune del Piemonte, che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;

b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri."

Nota all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 11/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 30. (Ambiti di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

a) spettacolo dal vivo;

b) cinema, audiovisivo e multimedialità;

c) arti plastiche e visive;

d) attività di promozione culturale;

e) attività di promozione educativa;

f) *abrogata*.

2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.

3. La finalità di cui al comma 2 viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Nell'elaborazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 11/2018, prima della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38. (Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte)

1. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, realizza interventi diretti a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

3. L'iniziativa della Regione è indirizzata:

a) alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alle lingue, alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche inserite in più complessivi progetti di sviluppo economico e turistico delle aree interessate;

c) alla valorizzazione della produzione culturale, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;

d) alla diffusione dell'apprendimento del patrimonio linguistico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso corsi per la popolazione;

e) alla promozione della pubblicazione di dati e documenti, anche in formato digitale, relativi al proprio patrimonio storico linguistico, promuovendo la collaborazione e l'interconnessione tra sistemi informativi con lo Stato, le altre regioni, le università, gli enti e associazioni al fine di migliorare la conoscenza e la fruibilità dell'informazione;

f) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico storico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso l'armonizzazione e la codifica di sistemi di trascrizione maggiormente utilizzati, nonché l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea;

g) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui al comma 1.

4. La Regione riconosce la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'articolo 45, comma 1, lettera hh) della presente legge.

5. La Consulta di cui al comma 4 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il o la Presidente della Giunta regionale o altra persona delegata con funzioni di Presidente;

b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;

c) cinque persone esperte in materia di patrimonio linguistico e culturale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente;

d) possono altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

6. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I membri di cui al comma 5, lettera c) rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta. La Consulta è convocata dal suo o dalla sua Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 ter della legge regionale 11/2018, come introdotto dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38 ter. (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte)

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale. La Consulta partecipa, in conformità all'articolo 8, alla redazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 6, per quanto attiene alle materie di cui al presente Capo.

2. La Consulta di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o altra persona delegata, con funzioni di Presidente;

b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio stesso, di cui uno espressione delle minoranze;

c) sei persone esperte in materia di patrimonio linguistico e dialettale designate dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa, previo parere della commissione consiliare competente, di cui una indicata dalle associazioni degli enti locali piemontesi e precisamente: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci), l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem), le Autonomie locali italiane -Lega delle autonomie locali (Ali) e l'Unione province italiane (Upi);

3. Possono far parte della Consulta di cui al comma 1, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università degli studi di Torino, uno del Politecnico di Torino e uno dell'Università del Piemonte orientale.

4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale e, all'atto dello scioglimento dello stesso, decade inderogabilmente.

5. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

6. I componenti della Consulta partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito e senza rimborso spese.”.